

RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi
in materia di pubblica utilità, sul messaggio 28 febbraio 1967
concernente i ricorsi di seconda istanza contro la dichiarazione
della pubblica utilità del Piano regolatore di Chiasso

(del 24 agosto 1967)

I ricorsi oggetto del seguente rapporto riguardano il Piano regolatore di Chiasso presentato in data 28 novembre 1960 e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione pubblicata il 4 dicembre 1965, in sostituzione del vecchio piano regolatore scaduto il 4 dicembre 1960.

Il piano regolatore di Chiasso tende unicamente a potenziare e disciplinare l'assetto viario del Comune e a riservare le zone da destinare all'ampliamento del centro scolastico e alla creazione di un centro sportivo.

La destinazione a scopo edilizio di vaste zone della collina del Penz è entrata in conflitto con le disposizioni federali in materia forestale ed è attualmente oggetto di trattazione in altra sede. E' tuttavia singolare che il piano concentri i propri sforzi di urbanizzazione solo in una zona che per legge è consacrata al verde, mentre lascia nell'anarchia la giungla d'asfalto dominata dalla speculazione: non suscita meraviglia che in simile ambiente vi siano in Chiasso più di 300 appartamenti sfitti.

Manca infatti ogni studio sulle possibilità di sviluppo della popolazione e delle attività del Comune collegato con un disciplinamento della densità abitativa (indice di sfruttamento), della rete del traffico, dei servizi pubblici, dei parcheggi, delle zone verdi e di svago e di altre infrastrutture di utilità pubblica. L'unico sistema previsto dal piano concerne lo sviluppo del centro scolastico: questo importante aspetto di adeguamento alle esigenze attuali e future è stato oggetto di un concorso tra studi di architettura nel 1960 e interessa la creazione di una casa per bambini, di una sede per le scuole elementari, di una palestra, l'ampliamento del sedime per le scuole maggiori, la sistemazione della scuola di commercio.

E' evidentemente impossibile giudicare l'inserimento delle previsioni riguardanti la struttura scolastica nelle previsioni di sviluppo degli altri sistemi, particolarmente del sistema dei marciapiedi e degli spazi di svago, mancando nel piano queste previsioni e comunque ogni riferimento in proposito.

Secondo le disposizioni dell'ORL (Orts-Regional und Landesplanung, ETH) le superfici di terreno da mettere a disposizione per allievo e per tipo di scuola sono:

casa per bambini :	35 mq/allievo
elementari :	30 mq/allievo
maggiori :	40 mq/allievo

Il P.R. del Comune di Chiasso prevede per la sistemazione del complesso scolastico sopra descritto una superficie di ca. 35.000 mq. situata tra via Simen, via Dante, via Fontana da Sagno e via Valdani e comprendente via S. Balestra, in parte già di proprietà comunale e in parte da espropriare.

Tale superficie non è neppure sufficiente per le esigenze attuali se dovessero essere rispettate le disposizioni dell'ORL. Infatti secondo i dati della popolazione

scolastica del periodo 1966/1967 (i dati per la casa dei bambini si riferiscono alle domande di iscrizione per il periodo 1967/1968) si ottiene:

casa per bambini :	280 x 35 =	9.800 mq.	
elementari :	532 x 30 =	15.960 mq.	
maggiori :	179 x 40 =	7.160 mq.	
scuola commercio :	144 x 40 =	5.760 mq.	
totale		38.680 mq.	per complessivi 1.135 allievi
palestra		3.500 mq.	
fabbisogno complessivo		42.180 mq.	

La superficie diventa sufficiente se si accetta il più modesto indice di 25 mq. per allievo proposto dai ricorrenti contro la pubblica utilità della servitù di espropriazione, se si considera che la casa per bambini ospiterà solo 200 bambini essendo previsto un secondo asilo per 160 bambini in via Lazzaretto e se si considera che le scuole maggiori resteranno comprese nell'attuale edificio pur con l'aggiunta di una superficie libera.

Calcolato sulla base dell'andamento degli anni scorsi un incremento della popolazione scolastica del 5 % annuo, lo sforzo richiesto dal P.R. per la sistemazione del problema scolastico, almeno per i prossimi 10 anni, appare come il minimo necessario e non può quindi essere contestata in alcun modo la pubblica utilità della servitù di espropriazione sui terreni compresi nel perimetro descritto.

A completamento di una sistemazione armoniosa e funzionale del complesso si dovrebbe inoltre prevedere la chiusura al traffico della via Balestra e il suo inserimento nel centro scolastico.

Concludendo la parte introduttiva non resta che auspicare un adeguamento del P.R. alle moderne tecniche a disposizione per condizionare, come precisa la legge, « il futuro sviluppo della località » non solo nel suo aspetto viario e scolastico, ma in tutti quei sistemi che concorrono a determinare il volto di una città. In mancanza di uno studio sistematico che stabilisca le reciproche influenze delle diverse scelte nei diversi sistemi il piano non può sfuggire alla qualifica di empirico, quindi di insufficiente.

Entrando nel merito dei ricorsi, scartate come irricevibili le domande inerenti modifiche di tracciato, possono essere accomunati avanzando le medesime richieste e basandosi le stesse su argomentazioni analoghe, i ricorsi :

1. Argo e Eros Camponovo, Chiasso
2. Aldo e Giuseppina Maspoli, Balerna
3. Amilcare Martinelli, Chiasso
4. Guido Bernasconi fu Agostino, Chiasso
5. Guido e Antonio Bernasconi fu Agostino, Chiasso.

I ricorsi elencati sono intesi a chiedere :

- a) l'abbandono della servitù di P.R. derivante dall'inclusione delle particelle di proprietà dei ricorrenti nella zona destinata a futuri edifici scolastici. Viene contestata la base legale della decisione « non rientrando la servitù di espropriazione per bisogni della scuola nell'ambito di un P.R. », e viene contestata la pubblica utilità della creazione del centro scolastico sul sedime previsto dal P.R. ;
- b) una riduzione del termine legale di attuazione nel senso che l'inizio del decorso del termine venga fissato al 5 dicembre 1960, giorno successivo alla

scadenza del vecchio piano regolatore; subordinatamente che non venga accordata la proroga quinquennale.

Questo ricorso è presentato anche dai ricorrenti Iginio Galli, Chiasso e Eredi fu Francesco Ballinari, Chiasso.

Seguendo quanto proposto dal Consiglio di Stato la vostra Commissione vi propone di respingere i cinque ricorsi in quanto :

- a) la servitù prevista dal P.R. per i terreni interessanti il futuro centro scolastico è conforme all'art. 2 della legge sul sussidiamento dei P.R. del 19 dicembre 1960 e agli art. 26/27 della Led.

Relativamente alla indiscutibile pubblica utilità della previsione si è già argomentato nella parte introduttiva ;

- b) l'entrata in vigore del P.R. è statuita in modo inequivocabile dall'art. 36 della Led.

Si deve tuttavia rimarcare come il sorpasso del termine d'ordine di 6 mesi stabilito per la decisione del Consiglio di Stato sia effettivamente eccessivo: presentato il 5 gennaio 1961, la decisione del Consiglio di Stato è datata del 29 luglio 1966 a quasi 6 anni di distanza.

Anche se ragioni contingenti quali il cambiamento di Dipartimento da cui dipendono gli uffici competenti e di parte del personale possono in parte spiegare il ritardo, resta da sottolineare che simili abusi da parte dello Stato servono ad accrescere la deprecata sfiducia del cittadino nell'apparato statale. D'altra parte il termine di 6 mesi previsto dalla legge, anche se solo termine d'ordine, appare eccessivamente ridotto, particolarmente per lo studio di piani regolatori complessi riguardanti i nostri centri principali.

6. Ricorso Iginio Galli, Chiasso

Si oppone all'allargamento e, in via subordinata, alla misura d'allargamento di via Ciseri.

Seguendo quanto proposto dal Consiglio di Stato la Commissione vi invita a respingere il ricorso in quanto :

- a) la pubblica utilità dell'arretramento in via Ciseri, normale misura di polizia edilizia, non può essere contestato come afferma il messaggio del Consiglio di Stato, « sulla base di considerazioni unilaterali di un singolo proprietario » ;

- b) eventuali contrasti tra la pubblica utilità e pattuizioni di natura privatistica avanzati dal ricorrente, sfuggono alla competenza di questo Gran Consiglio.

7. Ricorso Emanuele Centonze, Chiasso

Si oppone alla espropriazione ai mappali 127 - 116 - 107 - 108 anche perchè questi immobili formano già oggetto di espropriazione per la correzione della strada cantonale. Nel caso in esame le espropriazioni previste dal P.R. sorpassano minimamente le espropriazioni previste in sede cantonale per la correzione di corso S. Gottardo. L'espropriazione prevista dal Comune serve a facilitare il passo pedonale reso difficile dall'attuale presenza di distributori di benzina contro la cui rimozione, ordinata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, è pendente una procedura di ricorso.

La Commissione vi suggerisce quindi, seguendo il punto di vista espresso nel messaggio del Consiglio di Stato :

- a) di rimandare nella sede adatta il ricorso riguardante l'espropriazione di terreno relativa alla correzione di corso S. Gottardo ;

b) di confermare la pubblica utilità delle espropriazioni che servono per facilitare il passaggio pedonale in corso S. Gottardo respingendo in tal senso il ricorso.

8. Ricorso Eredi fu Francesco Ballinari, Chiasso

Scartata la parte relativa al tracciato perchè non ricevibile, chiede la sospensione della procedura di espropriazione in attesa della soluzione delle trattative tra Municipio e F.F.S., cadendo le quali cade la validità della soluzione prevista dal P.R.

E' evidente che, cadendo le trattative con le F.F.S. i cui diritti di pubblica utilità godono di priorità nei confronti dei diritti del Comune, viene ad essere automaticamente liberato dall'onere anche il ricorrente: questa garanzia giustifica la continuazione della procedura e il mantenimento delle previsioni del P.R.

Il ricorso è quindi da respingere.

9. Ricorso Eredi fu Ernesta Vassalli-Lovati, Chiasso

Concerne l'abbandono di alcune servitù previste dal P.R., in particolare la servitù dei portici in caso di ricostruzione per il mappale 1316 in via Volta. Considerando la Commissione di pubblica utilità le direttive del P.R. la stessa consiglia di respingere il ricorso.

Si noti per inciso come il P.R. favorisca il ricorrente creandogli un fronte stradale alla sua proprietà mediante la copertura del fiume Faloppia e il conseguente allargamento di via Volta a 20,50 m.

10. Ricorso Eredi fu Abele, Chiesa, Chiasso

Contesta, analogamente ai primi 5 ricorsi, la pubblica utilità dell'espropriazione di immobili di proprietà dei ricorrenti per la creazione del centro scolastico dando suggerimenti per la soluzione del problema del tutto inaccettabili. Sulla base delle considerazioni esposte per i primi cinque ricorsi la Commissione propone di respingere anche questo ricorso.

*Per la Commissione speciale dei confini
giurisdizionali e dei ricorsi in materia
di pubblica utilità:*

P. Martinelli, relatore

Coppi — Croce — Guglielmoni — Rossi
— Scacchi